

NEWSLETTER N. 18/2022

NOVITÀ LEGISLATIVE E DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI




MIMS – DECRETO 4 APRILE 2022

RILEVAZIONE DELLE VARIAZIONI PERCENTUALI, IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE, SUPERIORI ALL'8 PER CENTO, VERIFICATESI NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2021, DEI SINGOLI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI.

In GU Serie Generale n.110 del 12 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto MIMS del 4 aprile 2022 di rilevazione delle variazioni per il secondo semestre 2021. Dal 12 maggio 2022 scatta quindi il termine decadenziale di 15 giorni per presentare le istanze di compensazione.

Qui il [link](#) al testo del decreto.



Camera
dei
deputati

MIMS – “OPERE PUBBLICHE: ATTIVATA LA NUOVA PIATTAFORMA INFORMATICA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPENSAZIONI DEI RINCARI DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE 2021”.

In data 11 maggio 2022, la VIII Commissione Ambiente e lavori pubblici ha approvato il testo della delega al Governo in materia di contratti pubblici. Tra le novità introdotte in merito ai criteri di delega si segnalano:

- all'art. 1, comma 2, lett. a-bis) la “*revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti*”;
- all'art. 1, comma 2, lett. g) la “*previsione della facoltà per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate*”;

- all'art. 1, comma 2, lett. h-bis) la *“previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”*.



MIMS – “OPERE PUBBLICHE: ATTIVATA LA NUOVA PIATTAFORMA INFORMATICA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPENSAZIONI DEI RINCARI DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE 2021”.

Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito web dell'11 maggio 2022, il MIMS ha comunicato che a partire da venerdì 13 maggio sarà operativa sul sito del Ministero la nuova piattaforma informatica *“compensazioneprezzi.mit.gov.it”* per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione da parte dalle SA per il secondo semestre 2021.

L'accesso alla piattaforma sarà garantito previa registrazione ed acquisizione delle credenziali.

Secondo i termini fissati dal Decreto della Direzione Generale della regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del 4 aprile 2022, recante *“Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”*, l'operatore economico o appaltatore, a partire dalle ore 12:00 del 13 maggio e fino al 27 maggio, potrà presentare la richiesta di compensazione alla stazione appaltante di riferimento, la quale, in caso di insufficienza di risorse proprie, inoltrerà nella citata piattaforma l'istanza di accesso al Fondo.



MIMS – “RAPPORTO SUGLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE MISURE PER RENDERE IL SISTEMA DI MOBILITÀ LOCALE PIÙ ACCESSIBILE, EFFICIENTE E SOSTENIBILE”.

L'11 maggio 2022, il MIMS ha presentato il proprio rapporto sugli obiettivi strategici nell'ambito della mobilità locale. Il rapporto prende atto della drastica riduzione dell'offerta TPL nel corso dell'ultimo decennio: infatti i posti-km complessivi nei comuni capoluogo di provincia nel 2019 erano 82,6 miliardi, il 4,5% in meno rispetto

al 2010. Questa riduzione si è concentrata nelle regioni centrali (-14%) e meridionali (-27 %), a fronte di un incremento in quelle settentrionali.

Quanto ai soggetti erogatori del servizio, il rapporto evidenzia che tre società su quattro tra quelle che gestiscono il servizio di TPL nei comuni capoluogo di provincia sono controllate da enti pubblici; in particolare, se nelle città settentrionali gli indicatori di bilancio sono spesso positivi, in quelle meridionali sono spesso peggiori.

Infatti, più di una società su dieci registra delle perdite di esercizio: tale proporzione è due volte più grande per le società che operano nel Mezzogiorno, mentre è prossima allo zero per quelle che gestiscono il servizio nelle regioni settentrionali.

Sul fronte dei mezzi, il Ministro Giovannini ha ricordato che il PNRR, il Piano Complementare, la Legge di Bilancio 2022 e il Fondo Sviluppo e Coesione 21-27, prevedano investimenti totali per il trasporto rapido di massa pari a 8,7 miliardi di euro. Inoltre, il PNRR e il Piano Complementare prevedono 3 miliardi per autobus green urbani ed extraurbani, 600 milioni per nuovi treni TPL, 200 milioni per la costruzione di piste ciclabili nei centri urbani e 40 milioni per le sperimentazioni di “*Mobility as a Service*”.

Qui il [link](#) per una lettura del Rapporto.

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, V SEZ., SENTENZA 12 MAGGIO 2022, IN CAUSA C-377/20 – La Corte precisa i criteri per qualificare come abusiva una posizione dominante in materia di pratiche escludenti, sulla base degli effetti anticoncorrenziali del comportamento di un operatore storico nel contesto della liberalizzazione del mercato elettrico

La causa si inserisce nel contesto della progressiva liberalizzazione del mercato della vendita di energia elettrica in Italia.

Infatti, sebbene dal 1° luglio 2007 tutti gli utenti della rete elettrica italiana, comprese le famiglie e le piccole e medie imprese (PMI), possano scegliere il loro fornitore, in un primo momento è stata effettuata una distinzione tra clienti ammessi a scegliere un fornitore su un “mercato libero” e clienti del “mercato tutelato”, composti dai clienti domestici e dalle piccole imprese, i quali continuavano a essere soggetti a un regime regolato, ossia il cd. «*servizio di maggior tutela*», che comportava, in particolare, speciali tutele in materia di prezzi. Solo in un secondo momento questi ultimi sono stati ammessi al mercato libero.

Ai fini di tale liberalizzazione del mercato, l'ENEL, un'impresa fino ad allora verticalmente integrata, monopolista della produzione di energia elettrica in Italia e operante nella distribuzione di quest'ultima, è stata sottoposta a una procedura di

separazione delle attività di distribuzione e di vendita, nonché dei marchi (*unbundling*). Al termine di tale procedura, le varie fasi del processo di distribuzione sono state attribuite a società figlie distinte: alla E-Distribuzione è stato affidato il servizio di distribuzione, la Enel Energia è stata incaricata della fornitura di elettricità nel mercato libero e al Servizio Elettrico Nazionale (SEN) è stata attribuita la gestione del servizio di maggior tutela.

Al termine di un'istruttoria condotta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la medesima ha adottato, il 20 dicembre 2018, una decisione con la quale ha constatato che il SEN e la Enel Energia, con il coordinamento della loro società madre ENEL, avevano posto in essere, dal gennaio 2012 e fino al maggio 2017, un abuso di posizione dominante, in violazione dell'articolo 102 TFUE, e, di conseguenza, ha inflitto loro, in solido, una sanzione pecuniaria pari a oltre 93 milioni di euro. La condotta contestata è consistita nell'attuazione di una strategia escludente volta a trasferire la clientela del SEN, in quanto gestore storico del mercato tutelato, alla Enel Energia, la quale opera sul mercato libero, al fine di scongiurare il rischio di un passaggio in massa dei clienti del SEN verso nuovi fornitori al momento della successiva apertura del mercato in questione alla concorrenza. A tale scopo, secondo la decisione dell'AGCM, i clienti del mercato tutelato sarebbero stati in particolare invitati dal SEN a prestare il loro consenso a ricevere offerte commerciali relative al mercato libero, con modalità discriminatorie per le offerte dei concorrenti del gruppo ENEL. L'importo della sanzione pecuniaria è stato ridotto alla somma di EUR 27,5 milioni circa in esecuzione delle decisioni giurisdizionali pronunciate in primo grado nell'ambito di ricorsi presentati dall'ENEL e dalle sue due società figlie contro la decisione dell'AGCM. Adito in appello da queste stesse società, il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali relative all'interpretazione e all'applicazione dell'articolo 102 TFUE in materia di pratiche escludenti.

Con la sua sentenza, la Corte fornisce precisazioni sulle condizioni in cui il comportamento di un'impresa può essere considerato, sulla base dei suoi effetti anticoncorrenziali, costitutivo di un abuso di posizione dominante, qualora un simile comportamento si basi sullo sfruttamento di risorse o di mezzi propri di una tale posizione nel contesto della liberalizzazione di un mercato. In tale occasione, la Corte delimita i criteri di valutazione rilevanti e la portata dell'onere della prova gravante sull'autorità nazionale garante della concorrenza che ha adottato una decisione sulla base dell'articolo 102 TFUE.

CORTE CASSAZIONE, SEZ. II, ORDINANZA INTERLOCUTORIA 9 MAGGIO 2022, N. 14534 – Alle Sezioni Unite stabilire se, con il processo telematico, è ancora necessario produrre il fascicolo di parte in appello.

Con l'ordinanza in commento, il Collegio giudicante ha ritenuto opportuno rimettere all'attenzione delle Sezioni Unite la seguente "questione di massima di particolare importanza":

- se l'adozione del processo telematico, che prevede la creazione di un unico fascicolo e non contempla l'ipotesi del ritiro dei documenti in esso contenuti, comporti l'abbandono della distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte di cui agli artt. 168 e 169 c.p.c., artt. 72,73,74,75,76 e 77 disp. att. c.p.c.;
- se ciò determini il superamento della posizione interpretativa, fatta propria da questa Corte con le pronunzie delle sezioni unite n. 28498/2005 e n. 3033/2013, secondo cui l'appellante subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice d'appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare;
- se tale superamento valga solo per le cause ove i documenti sono contenuti nel c.d. fascicolo informatico ovvero se - al fine di evitare irragionevoli differenze di trattamento - valga anche per cause ove i documenti siano ancora presenti in formato cartaceo nel fascicolo di parte".

CONS. STATO, SEZ. II, 4 MAGGIO 2022, N. 3488 – Sulla distinzione ai fini dell'attività edilizia tra la Pergotenda e la tenda retrattile.

Secondo il Consiglio di Stato, l'elemento differenziale della c.d. "pergotenda", rispetto a una mera tenda retrattile, è costituito non tanto dalla necessaria esistenza di una struttura di supporto, laterale o frontale, rigida e leggera (solitamente in alluminio) a sostegno del telo, la quale è invece in sé necessaria a mantenere in tensione ogni tenda esposta al vento, quanto piuttosto da una serie di profili rigidi (nella prassi c.d. "frangitratta"), distanziati di circa 50-100 centimetri, aventi la specifica funzione di dare alla copertura maggior resistenza strutturale alla formazione di sacche d'acqua o al carico nevoso accidentale (altresì consentendone la chiusura "a pacchetto", anziché a rullo), tanto da consentirne l'utilizzo a copertura di superfici notevolmente più ampie. Quand'anche fosse predicabile la (maggior) consistenza strutturale che, come s'è appena detto, distingue le c.d. "pergotende" dalle mere tende retrattili non rinforzate, meriterebbe comunque richiamarsi, in argomento, l'insegnamento del Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 1777 e 25 gennaio 2017, n. 306. In ogni caso, infatti la struttura di supporto non costituisce un'opera autonoma e principale rispetto alla tenda, perché è inidonea di per sé ad offrire un'autonoma utilità al di là del mero sostegno perimetrale alla tenda retrattile e relativi teli laterali. Perciò l'intervento di cui si è ingiunta la demolizione non sostanzia una violazione degli artt. 6, 27 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, dato che **non integra un intervento di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire, bensì una delle opere realizzabili in regime di edilizia libera ai sensi dell'articolo 1, co. 2, d.lgs. n. 222/2016**, prevista, in particolare, al n. 50 dell'allegato al

D.M. 2 marzo 2018 recante “Glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”.

L’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. L’eventuale permanenza in posizione di spiegamento della tenda e dei teli laterali non è di per sé idonea a conferire alla struttura la natura di nuova costruzione, in quanto tale richiedente uno specifico titolo edilizio (e men che mai il permesso di costruire).

CONS. STATO, SEZ. VI, 3 MAGGIO 2022, N. 3446 – Sanatoria dell’opera abusiva e omesso coinvolgimento Soprintendenza

Non occorre il previo annullamento della sanatoria di opera edilizia abusiva, al fine di negare il completamento di un edificio abusivo in zona paesaggistica, sanato *illo tempore* senza informare la Soprintendenza.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.

I due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti. Ne deriva che il parametro di riferimento per la valutazione dell’aspetto paesaggistico non coincide con la disciplina urbanistico edilizia, ma nella specifica disciplina dettata per lo specifico vincolo. Ne discende che il fatto che siano stati rilasciati i titoli edilizi, pur in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, non può in alcun modo legittimare anche sotto il profilo paesaggistico il fabbricato. Tale esito si porrebbe in contrasto con il principio espresso dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 196/2004), secondo la quale l’interesse paesaggistico deve sempre essere valutato espressamente anche nell’ambito del bilanciamento con altri interessi pubblici, nonché con la giurisprudenza di questo Consiglio che, nelle materie che coinvolgono interessi sensibili, quale quello paesaggistico, limita l’istituto del silenzio assenso solo al ricorrere di previsioni normative specifiche e nel rispetto di tutti i vincoli ordinamentali (Cons. St. n. 6591/2008).

Risulta in sintonia con quanto appena ricordato il dato per cui esiste un principio di autonomia anche tra l’illecito urbanistico-edilizio e l’illecito paesaggistico, come anche un’autonomia tra i correlati procedimenti e regimi sanzionatori (Cons. St. 2150/2013).

Nel caso sottoposto all’esame del Collegio, il fabbricato originario al quale accedono le opere di completamento non è mai stato sottoposto ad alcuna valutazione da parte della Soprintendenza. Pertanto, non risulta censurabile quanto espresso nel parere impugnato, con il quale la Soprintendenza ha sostanzialmente rilevato l’impossibilità

di esprimere una valutazione paesaggistica limitata ai lavori di completamento, in assenza di una valutazione di compatibilità con il vincolo dell'originario fabbricato.

CONS. STATO, SEZ. VI, 3 MAGGIO 2022, N. 3480 – Riedizione del potere dopo un giudicato di annullamento e principio del c.d. “one shot temperato”.

In applicazione del principio del c.d. “one shot temperato”, per evitare che l'amministrazione possa riprovvedere per un numero infinito di volte ad ogni annullamento in sede giurisdizionale, è dovere della stessa riesaminare una seconda volta l'affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione (per l'avvenire, e, in sostanza, per una terza volta) di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato; tale principio costituisce il punto di equilibrio tra due opposte esigenze, quali la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi (Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 2019, n. 144, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321 e Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 660).

TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. I, 11 MAGGIO 2022, N. 743 – La CGUE dovrà pronunciarsi su nove quesiti in tema di proroga delle concessioni balneari

Con riferimento alla proroga delle concessioni demaniali marittime, in ordine alle quali sono intervenute le pronunce dell'Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021, il TAR Lecce con l'ordinanza in epigrafe ha sottoposto alla CGUE nove quesiti pregiudiziali. Ed in particolare:

- 1) “se la direttiva 2006/123 risulti valida e vincolante per gli Stati membri o se invece risulti invalida in quanto – trattandosi di direttiva di armonizzazione – adottata solo a maggioranza invece che all'unanimità, in violazione dell'art 115 T.F.U.E.”;
- 2) “se la direttiva 2006/123 c.d. Bolkestein presenti o meno oggettivamente ed astrattamente i requisiti minimi di sufficiente dettaglio della normativa e di conseguente assenza di spazi discrezionali per il legislatore nazionale tali da potersi ritenere la stessa auto-esecutiva e immediatamente applicabile”;
- 3) “qualora ritenuta la direttiva 2006/123 non self-executing, se risulti compatibile con i principi di certezza del diritto l'effetto di mera esclusione o di disapplicazione meramente ostativa della legge nazionale anche nell'ipotesi in cui non risulti possibile per il giudice nazionale il ricorso all'interpretazione conforme ovvero se invece, in siffatta ipotesi, non debba o possa trovare applicazione la legge nazionale, ferme restando le specifiche sanzioni previste dall'ordinamento unionale per l'inadempimento dello stato nazionale rispetto agli obblighi derivanti dalla adesione al trattato (art. 49), ovvero derivanti dalla mancata attuazione della direttiva (procedura di infrazione)”;
- 4) “se l'efficacia diretta dell'art. 12, paragrafi 1, 2, 3 della Direttiva 2006/123 equivalga al riconoscimento della natura self-executing o immediata applicabilità della direttiva medesima

ovvero se, nell'ambito di una direttiva di armonizzazione quale quella in esame ("si deve ritenere che gli artt. da 9 a 13 della direttiva provvedano ad una armonizzazione esaustiva ..." ex sentenza c.d. Promoimpresa), debba intendersi come prescrizione per lo stato nazionale di adottare misure di armonizzazione non generiche, ma vincolate nel loro contenuto";

5) *"se la qualificazione di una direttiva come auto-esecutiva o meno e, nel primo caso, la disapplicazione meramente ostativa della legge nazionale possa o debba ritenersi di esclusiva competenza del giudice nazionale (al quale sono all'uopo attribuiti specifici strumenti di supporto interpretativo quali il ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero al giudizio di legittimità costituzionale) ovvero anche del singolo funzionario o dirigente di un comune";*

6) *"qualora invece ritenuta la direttiva 2006/123 self-executing, premesso che l'art. 49 TFUE risulta ostativo alla proroga automatica delle concessioni-autorizzazioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo solo "nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo", se la sussistenza di tale requisito costituisca o meno un presupposto necessario anche con riferimento all'applicazione dell'art. 12 paragrafi 1 e 2 della direttiva Bolkestein";*

7) *"se risulti coerente rispetto ai fini perseguiti dalla direttiva 2006/123 e dallo stesso art. 49 T.F.U.E. una statuizione da parte del giudice nazionale relativa alla sussistenza, in via generale ed astratta, del requisito dell'interesse transfrontaliero certo riferito tout-court all'intero territorio nazionale ovvero se, viceversa, stante in Italia la competenza dei singoli comuni, tale valutazione non debba intendersi riferita al territorio costiero di ciascun comune e, quindi, riservata alla competenza comunale";*

8) *"se risulti coerente rispetto ai fini perseguiti dalla direttiva 2006/123 e dallo stesso art. 49 T.F.U.E. una statuizione da parte del giudice nazionale relativa alla sussistenza, in via generale ed astratta, del requisito della limitatezza delle risorse e delle concessioni disponibili riferito tout-court all'intero territorio nazionale ovvero se, viceversa, stante in Italia la competenza dei singoli comuni, tale valutazione non debba intendersi riferita al territorio costiero di ciascun comune e, quindi, riservata alla competenza comunale";*

9) *"qualora in astratto ritenuta la direttiva 2006/123 self-executing, se tale immediata applicabilità possa ritenersi sussistere anche in concreto in un contesto normativo – come quello italiano – nel quale vige l'art. 49 Codice della Navigazione (che prevede che all'atto di cessazione della concessione "tutte le opere non amovibili restano acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso") e se tale conseguenza della ritenuta natura self-executing o immediata applicabilità della direttiva in questione (in particolare con riferimento a strutture in muratura debitamente autorizzate ovvero a concessioni demaniali funzionalmente collegate ad attività turistico ricettiva, come hotel o villaggio) risulti compatibile con la tutela di diritti fondamentali, come il diritto di proprietà, riconosciuti come meritevoli di tutela privilegiata nell'Ordinamento dell'U.E. e nella Carta dei Diritti Fondamentali".*

TAR LIGURIA, SEZ. I, 10 MAGGIO 2022 N. 355 – Sulla perdita della attestazione SOA da parte di un membro del RTI e sulla conseguente possibilità di modificare la composizione del RTI.

Il parziale superamento della regola di immodificabilità della composizione del RTI, possibile a seguito dell'affermazione dei principi di cui alle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 9 e 10 del 27 maggio 2021, nonché n. 2 del 25 gennaio 2022, deve essere esteso anche al caso in cui un membro del raggruppamento abbia perso un requisito speciale di partecipazione e, segnatamente, un'attestazione SOA, a condizione, naturalmente, che la carenza possa essere colmata dalle altre imprese già facenti parte della cordata.

TAR VENETO, SEZ. I, 10 MAGGIO 2022 N. 703 – Assegnazione dalla P.A. appaltante alla ditta interessata di un termine di 24 ore per presentare memorie o fornire chiarimenti e riferibilità alla impresa incorporante dell'irregolarità fiscale sussistente in capo alla impresa incorporata

I giudici veneti hanno chiarito che non può ritenersi illegittima, ai fini della risoluzione dell'affidamento di un appalto di servizi, l'assegnazione, da parte della P.A. appaltante alla ditta interessata, di un termine di sole 24 ore per depositare memorie o fornire chiarimenti, in merito ad un certificato dell'Agenzia delle Entrate attestante la esistenza di un debito fiscale rilevante ed automaticamente escludente.

Inoltre, a fronte del certificato dell'Agenzia delle Entrate attestante l'esistenza di un debito rilevante automaticamente escludente, non residuano in capo all'Amministrazione margini di valutazione ulteriori, trattandosi di attività vincolata. Il termine assegnato si rivela congruo, posto che la società interessata ha presentato le proprie controdeduzioni – confermando l'esistenza del debito – lo stesso giorno in cui ha ricevuto la comunicazione della stazione appaltante.

Per la disciplina civilistica, ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 1, cod. civ., a seguito della fusione, si assiste ad un fenomeno in base al quale "la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione". Nel caso dell'incorporazione ricorre pertanto una situazione di assoluta continuità soggettiva tra l'incorporante e le incorporate, che rileva espressamente anche sul piano delle obbligazioni gravanti su queste ultime, comprese quelle fiscali per le quali la disciplina di settore è univoca nel ritenere il subentro nei relativi obblighi da parte della società incorporante.

TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. II, 3 MAGGIO 2022, N. 695 – Sulla sottoscrizione con firma digitale di una cartella zip contenente i singoli documenti di offerta non firmati

In assenza di una espressa previsione del disciplinare di gara che sanzioni il mancato rispetto delle modalità di sottoscrizione dei documenti con l'esclusione, la sottoscrizione con firma digitale di una cartella ZIP contenente i singoli documenti di offerta non firmati è da ritenersi pienamente valido, atteso che questa modalità di firma non appare in alcun modo determinare dubbi sull'integrità dei documenti e sulla loro provenienza.

Va sul punto specificato che i vizi formali della sottoscrizione sono irrilevanti laddove comunque la firma garantisca la riferibilità all'operatore economico vincolandolo alla propria offerta. In ogni caso, anche con riferimento all'offerta tecnica, nulla osta a consentire la sanatoria dei vizi della firma digitale apposta, condizione diversa dalla sua assoluta mancanza.

IN COLLABORAZIONE CON GLI STUDI LEGALI

Cancrini & Partners – Caporale Carbone Giuffrè e Associati – Leozappa